

Da "tribunale.pisa@civile.ptel.giustiziacert.it" <tribunale.pisa@civile.ptel.giustiziacert.it>

A "avv.albertofoggia@pec.it" <avv.albertofoggia@pec.it>

Data lunedì 18 luglio 2016 - 12:58

Tribunale Ordinario di Pisa Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Tribunale Ordinario di Pisa.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80

Numero di Ruolo generale: 19/2016

Giudice: ZUCCONI GIOVANNI

Parti: ITALFONDIARIO S.P.A.

Debitore:

Si da' atto che in data 18/07/2016 alle ore 12:58 il cancelliere TEDESCHI GIOVANNI ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica avv.albertofoggia@pec.it della parte ALBERTO FOGGIA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 18/07/2016

Tipo Evento: EVENTI DI SOSPENSIONE

Oggetto: SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE (EX ART. 615/624)

Descrizione: SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE (EX ART. 615/624) IN DATA 18/07/2016

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 18/07/2016 12:58

Registrato da TEDESCHI GIOVANNI

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

Allegato(i)

BodyPart.txt (1 Kb)

IndiceBusta.xml (275 bytes)

Comunicazione.xml (1 Kb)

7799707s.pdf.zip (146 Kb)

Tribunale di Pisa

Proc. N.19/2016

Il G.E., dott. Giovanni Zucconi

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.06.2016;
ritenuto che l'opposizione in esame deve correttamente qualificarsi come opposizione all'esecuzione, venendo in contestazione il diritto della parte procedente ad agire in esecuzione sulla base del titolo azionato;

ritenuto che deve essere in primo luogo vagliata, nei limiti deliberativi di cui alla presente fase cautelare, l'eccezione di nullità per difetto di causa del mutuo agrario, costituente titolo esecutivo;

rilevato in particolare che parte opponente ha evidenziato che la provvista del mutuo agrario contratto anziché essere stata utilizzata per uno degli scopi previsti dall'art. 43 t.u.b sia stata impiegata per il ripianamento di pregresse passività;

rilevato che da parte opposta non sono state mosse contestazioni né in ordine alla effettiva natura del mutuo, quale mutuo agrario, né in ordine al predetto impiego della provvista;

rilevato che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, il mutuo agrario, a differenza del mutuo fondiario, è mutuo di scopo legale (cfr. Cass. 20.09.2009 n. 20815), con la conseguenza che l'impiego delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste dall'art. 43 t.u.b, dà luogo ad uno sviamento della causa e, pertanto, alla nullità del contratto (cfr anche Trib Foggia 5.01.2011);

rilevato che, ove riconosciuta la fondatezza della predetta eccezione di nullità, il titolo azionato da Italfondiaro risulterebbe non validamente azionabile in via esecutiva;

ritenuto, pertanto, che la prospettata fondatezza dell'eccezione di nullità del mutuo integra senza dubbio, ex art. 624 c.p.c., grave motivo atto a giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione;

P.Q.M.

Visto l'art. 624 c.p.c.

Sospende l'esecuzione;

Fissa in gg.60 il termine per l'introduzione del giudizio di merito;

Condanna Italfondiaro al pagamento in favore di _____ delle spese della
presente fase, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre Iva e Cpa;

Si comunichi

Pisa, 18.07.2016

Il G.E.
dott.Giovanni Zucconi

